



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 09/12/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 9 BFP ordinari emessi nel periodo compreso tra il 02/08/1986 e il 09/02/1989 su moduli originari della serie "O" e della serie "P"; - di ritenere non corretta la liquidazione ottenuta, pari a complessivi euro 41.311,39, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; - di rilevare infatti che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli («lire 355.480 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione» per il buono n. 43, «lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione» per i buoni nn. 40, 39, 71, 72 e 98, «lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione» per i BFP nn. 23, 36, 43); - che il valore complessivo dei buoni fruttiferi, applicando i rendimenti della serie "O" riportati sul buono n. 43 per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, e applicando i rendimenti della serie "P" riportati su tutti gli altri buoni per l'ultimo decennio, ammonterebbe a euro 70.304,69; - che in data 26/4/2021, ha provveduto a inviare comunicazione alla resistente chiedendo l'applicazione dei rendimenti originari come risultante dai titoli per gli anni dal 21° al 30° anno senza ricevere alcuna risposta.



La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota proposta in data 26/04/2021, asseritamente non riscontrato dall'intermediario resistente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari riportati a tergo dei titoli controversi con riferimento agli anni dal 21° al 30° (con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo) e in particolare di quelli della serie "O" per il buono n. ***.043 e di quelli della serie "P" per tutti gli altri buoni e quindi il riconoscimento dell'importo complessivo di euro 28.993,30, pari alla differenza tra quanto dovuto in base ai propri calcoli e quanto già liquidato dall'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 20/10/2021, in particolare, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale); - il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - il ricorso è infondato in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto, oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a due serie diverse; - l'appartenenza dei buoni alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Nelle repliche la parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento della domanda: - ha affermato la competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF; - ha svolto considerazioni circa la non conformità dell'operato dell'intermediario resistente alle previsioni del D.M. 13.06.1986; - ha rilevato che i timbri posti sul retro dei buoni oggetto del ricorso risultano parziali, incompleti e certamente non conformi/corrispondenti alle previsioni normative; - ha evidenziato che il legittimo affidamento dei risparmiatori in merito alle condizioni indicate nei BFP sottoscritti prevale sulle disposizioni ministeriali nel caso in cui queste ultime siano già in vigore e, allo stesso tempo, non siano state riportate correttamente nel titolo in sede di sottoscrizione dello stesso; - ha citato precedenti ABF e giurisprudenziali a sé favorevoli.

L'intermediario chiede: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; - di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO



La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorrente afferma di essere titolare di n. 9 BFP (uno della serie "O/Q/P" e otto della serie "Q/P"), emessi tra gli anni 1986 e 1989, e lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli con riferimento esclusivamente all'ultimo decennio di fruttuosità e più precisamente per il periodo dal 21mo al 30mo anno.

Parte ricorrente ha versato in atti i seguenti buoni fruttiferi postali: - n. xxx.023, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 02/08/1986; - n. xxx.036, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 06/11/1986; - n. xxx.043, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 03/02/1987; - n. xxx.039, valore Lire 500.000, emesso il giorno 11/05/1987; - n. xxx.040, valore Lire 500.000, emesso il giorno 11/05/1987; - n. xxx.043, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 10/11/1987; - n. xxx.071, valore Lire 500.000, emesso il giorno 10/12/1988; - n. xxx.072, valore Lire 500.000, emesso il giorno 10/12/1988; - n. xxx.098, valore Lire 500.000, emesso il giorno 09/02/1989.

Più precisamente il buono n. ***043 (quello emesso il 10/11/1987), originariamente della serie "O", riporta i timbri e i segni di una doppia variazione di serie da "O" a "P/O" a "Q/P", e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno).

Tutti gli altri buoni oggetto di controversia, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P", e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

Si rileva che tutti i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Il nominativo del ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza.

Accanto al nominativo del ricorrente risulta apposto il nominativo di altri due soggetti, di cui nulla è riferito in ricorso. I cointestatari, comunque, non hanno aderito al ricorso.

Su ciascun buono risulta apposta la clausola "con pari facoltà di rimborso": "PFR".

Preliminarmente, il Collegio rileva che in merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato sulla questione con la recente decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/19: «Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari"».

L'intermediario eccepisce, in questa sede, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate.

Procedendo nel merito, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difformi da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.



Si rileva sul punto che il D.M. del 13/06/1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), all'art. 6, comma 2, prevede che: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 01/07/1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie "P") esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, non venne prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento).

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986, difatti: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia dei buoni depositati, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro dei buoni risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo in tutti i buoni per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Difatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli la cui serie è variata, con la conseguenza che, in relazione al periodo successivo al 21° anno,



per tali BFP non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Per tali ragioni, relativamente agli 8 buoni fruttiferi postali, serie "Q/P", emessi in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale della serie "P", nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

Un discorso diverso merita invece il buono n. ***043 (quello emesso il 10/11/1987), che riporta una "doppia variazione" (dalla originaria serie "O" a "P" e da serie "P" a Q), mediante l'apposizione di due timbri e che non contiene indicazione di variazione dei tassi per il periodo successivo al 20mo anno. Ebbene, il Collegio di Torino (n. 16838/2019 e n. 16081/2020) ha stabilito che in tale specifica ipotesi devono trovare applicazione i rendimenti previsti per la serie originaria "O".

Sulla specifica questione si è pronunciato anche il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 2754/2021, proprio nel caso di buono che riporti una "doppia variazione" (ad es. da serie "O" a "P" e da serie "P" a Q), per l'ultimo decennio, ha confermato che devono trovare applicazione i rendimenti previsti per la serie originaria e, quindi, nel caso del buono n. ***043 (quello emesso il 10/11/1987) quelli originari della serie "O", sempre nel rispetto della normativa fiscale ed entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA